

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO DELLA PROVINCIA DI COMO

per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Tra

la **Provincia di Como** (di seguito "Provincia") con sede in via Borgo Vico 148 Como, nella persona del Presidente,

E

le **ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:**

Confindustria Como

Confartigianato Imprese Como

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Como (CNA)

Confcommercio Como

Confagricoltura Como

ANCE Como

le **ASSOCIAZIONI DEI PRESTATORI DI LAVORO/ORGANIZZAZIONI SINDACALI:**

CGIL Como

CISL Como

UIL Como

le **ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI:**

AGCI Lombardia

Confcooperative Insubria

Legacoop Lombardia

UE Coop Lombardia

UN.I.COOP – Unione Italiana Cooperative

Gli altri **SOGGETTI NON ASSOCIATI:**

Le singole Aziende **NON** aderenti ad Associazioni dei datori di lavoro o Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti utili alla sottoscrizione di un Convenzione ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

I gruppi di Aziende **NON** aderenti ad Associazioni dei datori di lavoro o Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti utili alla sottoscrizione di un Convenzione ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Le singole Cooperative sociali di tipo B/“ mista” **NON** aderenti ad Associazioni dei datori di lavoro o Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti utili alla sottoscrizione di un Convenzione ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Le singole Imprese sociali che svolgono le attività d'impresa di interesse generale di cui all'ex art. 2 – comma 1, lettera p) e comma 4 lettere a) e b) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 **NON** aderenti ad Associazioni dei datori di lavoro o Associazioni di rappresentanza, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti utili alla sottoscrizione di un Convenzione ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Gli altri **SOGGETTI SOSTENITORI**:

Istituzioni

Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Como:

Campione d'Italia

Cantù

Como

Dongo

Erba

Lomazzo

Mariano Comense

Menaggio

Olgiate Comasco

ASST – Azienda Socio Sanitaria Lariana

CCIAA – Camera di Commercio Como Lecco

INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Como

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Como

UEPE – Ufficio Esecuzione Penale Esterna Como

Ufficio Scolastico Provinciale

Terzo Settore

ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani Como

ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Como

CSV Centro Servizi Volontariato Insubria Como

ENS Ente Nazionale Sordi Como

LEDHA Lega per i diritti delle persone con disabilità - Lombardia

UICCO Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Como

Premesso

Che l'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che i servizi competenti possano stipulare, "sentito l'organismo di cui all'ex art. 6, comma 3 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'ex art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68", con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni validate dalle Regioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone con disabilità e persone svantaggiate (ai sensi della L.R. 4 agosto 2003 n. 13 - art. 10 - comma 2) presso le cooperative sociali di tipo «B» o presso le imprese sociali che svolgono le attività d'impresa di interesse generale di cui all'ex art. 2 – comma 1, lettera p) e al comma 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;

Vista la DGR XI/2460 del 18/11/2019 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le parti firmatarie condividono l'obiettivo di favorire il diritto all'integrazione socio-lavorativa per tutte le persone iscritte nelle liste della L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, secondo i criteri individuati in sede di Comitato L.R.13/2003 e definiti con provvedimento regionale, valorizzandone al contempo la funzione formativa e di ponte dal contesto proprio della cooperazione sociale d'inserimento lavorativo a quella del mercato del lavoro ordinario.

Le parti si impegnano a valorizzare la funzione formativa del lavoro e la centralità della persona, facendo esprimere al meglio le potenzialità lavorative delle persone con disabilità e cercando di affermare una cultura di inclusione nei singoli territori.

Considerata la crescente rilevanza che l'ex art. 14 del D.lgs. 276/2003 ha assunto in Lombardia per l'occupazione delle persone con disabilità, le Parti firmatarie intendono favorire ulteriormente questo processo e far convergere gli sforzi anche per innalzare la qualità dell'occupazione nell'ambito delle convenzioni sottoscritte ai sensi di tale norma.

Per attuare tali obiettivi le Parti Firmatarie concordano di favorire gradualmente la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'ex art 14 del D.lgs. 276/2003 ad un più ampio numero possibile di datori di lavoro in

obbligo e/o non in obbligo ai sensi della L. 68/1999, innalzando al tempo stesso i requisiti di accesso che assicurino la qualità del lavoro e una maggiore tutela dei lavoratori.

Art. 2 Soggetti ammessi

Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'ex art. 14 D.lgs. 276/2003:

- a. Le cooperative sociali e i loro Consorzi iscritti all'albo delle società cooperative previsto dall'art. 2512 c.c. di tipo B e quelle di tipo cosiddette "miste", ovvero iscritte alle sezioni "cooperative a mutualità prevalente", categoria "cooperative sociali", sotto categoria sociale "tipo A e B" dell'Albo delle società cooperative disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni, alimentato giornalmente tramite i dati estrapolati dal Registro delle Imprese gestito da InfoCamere, iscritti ad un'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, che abbiano a disposizione una Unità locale nel territorio della Lombardia.
- b. Le cooperative sociali e ss.mm e i loro Consorzi iscritti all'albo delle società cooperative previsto dall'art. 2512 c.c. di tipo B e quelle di tipo cosiddette "miste", ovvero iscritte alle sezioni "cooperative a mutualità prevalente", categoria "cooperative sociali", sotto categoria sociale "tipo A e B" dell'Albo delle società cooperative disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni, alimentato giornalmente tramite i dati estrapolati dal Registro delle Imprese gestito da InfoCamere, non iscritti ad un'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, che presentino un certificato di revisione rilasciato dal MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'ex art. 5 del D.lgs. 220/2002, aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola Convenzione ex art. 14, che abbiano a disposizione una Unità locale nel territorio della Lombardia.
- c. I Consorzi di cooperative, di cui alle precedenti lettere a. e b., che nell'ambito della sottoscrizione della presente Convenzione garantiscano di affidarne la gestione ad una cooperativa consorziata di tipo B o di tipo "mista" come specificato alle lettere a. e b.
- d. Per i soggetti di cui alle lettere a. e b. e c. l'adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive;
- e. Per poter sottoscrivere le convenzioni ex art. 14, le cooperative devono essere iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e ss.mm. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l'Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale;
- f. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all'albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e ss.mm., a condizione che derivino dalla trasformazione di

- cooperativa/cooperative già esistente/i, secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
- g. Le Imprese Sociali (diverse dalle cooperative sociali) che svolgono le attività d'impresa di interesse generale di cui all'ex art. 2 – comma 1, lettera p) e al comma 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, come previsto dall'ex art. 1 – septies del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 che modifica l'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevedendo l'estensione dei soggetti che possono stipulare una Convenzione ai sensi del medesimo articolo alle Imprese sociali, iscritte nel Registro delle Imprese da almeno 3 anni e che abbiano a disposizione una Unità locale nel territorio regionale.
- Ai sensi dell'ex art. 15 del D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 112, le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva almeno una volta all'anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per poter sottoscrivere lo schema di convenzione in esame, si richiede alle imprese sociali di produrre il suddetto verbale aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola Convenzione ex art. 14.
- h. Le cooperative di tipo B e miste e le Imprese sociali di cui alla precedente lettera g., devono dimostrare di avere in essere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un'efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. Il Collocamento Mirato provvederà ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
- i. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese (d'ora in poi Datori di Lavoro) aventi Unità locale nel territorio della Lombardia, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
- j. Gruppi di imprese, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nel caso in cui ad avvalersi di quanto previsto dalla convenzione quadro sia l'impresa Capogruppo, questa sottoscriverà la convenzione ex art. 14 in nome e per conto delle aziende committenti e aventi Unità locale nel territorio della Lombardia. Le imprese coinvolte dovranno invece sottoscrivere l'apposito schema e potrà essere aggiornato ogni qualvolta vi siano modifiche relativamente ai dati ivi contenuti.
- k. Le cooperative sociali, i Consorzi di cooperative sociali, le imprese sociali, i datori di lavoro di cui alle sopra elencate lettere h. e i. firmatari delle convenzioni ex art. 14 del D.lgs. 276/2003, dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.

- I. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla L. 68/1999 a copertura della quota di riserva.

L'attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali, delle imprese sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione.

Le parti firmatarie, che aderiscono ad associazioni di categoria o rappresentanza, dovranno richiedere alla propria associazione di appartenenza un certificato di iscrizione/adesione che andrà allegato alla convenzione in sede di stipulazione tra le Parti. Tale certificato dovrà essere reso una sola volta nel corso dell'anno solare, anche se la parte firmataria si troverà a sottoscrivere altre convenzioni in uno stesso anno.

Art. 3 Modalità di accesso

I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una Cooperativa sociale/Impresa sociale, o ad un Consorzio di cooperative, presentano richiesta scritta di stipula della convenzione ex art. 14 del D.lgs. 276/2003 al competente servizio del Collocamento Mirato della Provincia di Como. La richiesta deve essere firmata digitalmente o olograficamente dal rappresentante legale o delegato (con allegata copia della CI o CIE e procura, in caso di delega) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata categorieprotette@pec.provincia.como.it e in copia a promotore68@provincia.como.it.

Successivamente all'accoglimento della richiesta da parte del Collocamento Mirato, i datori di lavoro dovranno inoltrare la proposta di sottoscrizione.

I moduli sono rinvenibili sul sito istituzionale del Settore lavoro al link [Portale Lavoro Provincia di Como](#)

Art. 4 Criteri di computo

Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale e o impresa sociale ai fini della copertura di cui alla L. 68/1999 per un numero massimo di posti stabiliti dall'Art. 5, a condizione che la restante quota d'obbligo sia stata assolta attraverso gli strumenti di cui agli artt. 3, 5, 11 e 12 della stessa L. 68/99. Allegato DGR 2460 del 18/11/2019.

Ai fini della copertura dei posti da computare mediante la convenzione, ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo pieno corrisponde ad una quota di computo. I lavoratori con contratto di lavoro part-time potranno corrispondere ad una quota di computo a condizione che l'orario del contratto sia superiore al 50% rispetto al CCNL applicato dalla cooperativa.

Solo nel caso di lavoratori con disabilità psichica e/o particolari difficoltà di inserimento lavorativo certificate dal servizio socio – sanitario territoriale competente e/o dal parere del Comitato tecnico, è possibile

l'attribuzione di una quota di computo per contratti part time con orario inferiore o uguale al 50% rispetto al CCNL.

I contratti individuali di lavoro non potranno prevedere in nessun caso orari di lavoro inferiori alle 10 ore settimanali rispetto al CCNL applicato.

Art. 5 Oggetto delle convenzioni e criteri di deducibilità

1. Le convenzioni hanno per oggetto nuovi inserimenti di lavoratori con disabilità assunti con contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
2. Le cooperative sociali e le Imprese sociali dovranno applicare il CCNL di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. Le convenzioni, in subordine, possono avere per oggetto trasformazioni di contratti di lavoro già in essere, da part-time a tempo pieno con un aumento dell'orario di lavoro pari ad almeno il 40% con riferimento al CCNL applicato, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato e la proroga di contratti già esistenti, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto nella presente convenzione.

In fase di rinnovo delle commesse, in presenza dei medesimi soggetti che sottoscrivono la convenzione:

- Per l'individuazione dei lavoratori disabili da inserire nelle nuove convenzioni tra quelli di cui al comma 3 dell'art. 5 dello schema di convenzione quadro regionale (contratti già esistenti oggetto di trasformazione, da part-time a tempo pieno, da TD a TI e oggetto proroga), è possibile valorizzare la profilazione, o comunque la valutazione di idoneità al lavoro in cooperativa sociale, già fatta in fase di inserimento.

In tutti gli altri casi, anche a prescindere dal rinnovo di commessa, si individuano ulteriori requisiti di accesso in articolo 14:

- è possibile tenere valida la valutazione di idoneità di persone con disabilità che siano state precedentemente assunte nell'ambito di una convenzione art. 14, verificandone la compatibilità con la nuova mansione.
4. Nel caso in cui l'Impresa committente, la Cooperativa sociale, l'Impresa sociale, avessero in corso commesse di lavoro al di fuori del campo di applicazione della convenzione quadro ex art. 14 del D.lgs. 276/2003 e volessero stipulare una Convenzione ex art. 14 del D.lgs. 276/2003 in continuità di tipologia di commessa, le medesime parti si impegnano reciprocamente a disciplinare la trasformazione della commessa secondo quanto stabilito dalla presente convenzione quadro.
 5. Le convenzioni sono riservate a lavoratori con particolari difficoltà di inserimento lavorativo secondo i criteri che vengono definiti con provvedimento regionale in conformità con il sistema di profilazione per l'accesso ai servizi per il lavoro delle persone con disabilità. Sono individuate le seguenti categorie

di lavoratori che, pur non essendo profilati in fascia 3-4 di cui alla DGR 1106/2013, possono essere ammessi in convenzione art 14 senza il previo parere del Comitato Tecnico:

- 1) persone con disabilità psichiche o intellettive certificate;
- 2) persone con indicazione in Relazione Conclusiva di collocabilità con interventi di supporto;
- 3) persone con disabilità di età superiore ai 55 anni.

È possibile l'inserimento lavorativo di altri lavoratori con disabilità di particolare difficoltà, ma non rientranti in detti criteri, previo parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Per la determinazione del numero massimo di assunzioni deducibili in convenzione ex art. 14 del D.lgs. 276/2003 sono stabiliti i massimali di seguito descritti.

a) **Criteri Per i Datori di Lavoro associati o aderenti** alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo:

- N. 1 lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa fra i 15 e i 35 dipendenti;
- N. 2 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 36 e i 78 dipendenti;
- N. 3 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 79 e i 120 dipendenti;
- **Non più del 40 % della quota di riserva** prevista dall'ex art. 3 c.1 punto a) della Legge 68/99 se il datore di lavoro committente occupa oltre 120 dipendenti.

b) **Criteri per i Datori di Lavoro non associati o non aderenti** alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo per la prima volta e sul tutto il territorio nazionale:

- N. 1 lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa fra i 15 e i 35 dipendenti;
- N. 2 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 36 e i 78 dipendenti;
- N. 3 lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i 79 e i 120 dipendenti;
- **Non più del 30 % della quota di riserva prevista** dall'ex art. 3 c.1 punto a) della L. 68/1999 se il datore di lavoro committente occupa oltre 120 dipendenti.

Per i datori di lavoro di cui al punto b), saranno ammessi ai massimali di cui alla lettera a) del presente articolo, in fase di proroga della convenzione o di nuova sottoscrizione.

Ai fini della base di computo per determinare la quota di riserva e quindi il numero di assunzioni deducibili in ex art. 14 del D.lgs. 276/2003, si considera di norma l'organico/quota di riserva delle sedi operative che insistono sul territorio provinciale.

Nei casi in cui sussistano condizioni maggiormente favorevoli all'inserimento lavorativo è possibile considerare per la base di computo anche le sedi operative esterne al territorio provinciale. In taluni casi, il Collocamento Mirato di Como interpella il Collocamento Mirato della Provincia di competenza, il quale valuta di autorizzare l'assorbimento della quota di riserva richiesta da inserire in convenzione ex art. 14 del D.lgs. 276/2003, in virtù della migliore funzionalità offerta dall'organizzazione aziendale. A titolo esemplificativo e non esaustivo: quando la dimensione della sede operativa dispone di un organico numericamente più

funzionale all'inserimento lavorativo o le dinamiche relazionali risultino essere più facilitanti per un progetto di inclusione lavorativa.

L'Azienda già in possesso di provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale da almeno due anni (ex art. 5 Legge 68/1999) potrà ridurre la percentuale di esonero con conseguente ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione ex art. 14 D.lgs. 276/2003 per l'aliquota corrispondente, fino al raggiungimento della percentuale massima del 60% della propria quota di riserva e fino al termine della convenzione.

In tutti i casi ammissibili, i datori di lavoro con base di computo superiore a 120 dipendenti, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, potranno coprire la propria quota di riserva, di cui all'ex art. 3 L. 68/1999, attraverso l'attivazione congiunta dell'istituto dell'esonero (ex art. 5 L. 68/1999) e i relativi massimali deducibili in ex art. 14 del D.lgs. 276/2003, fino alla concorrenza complessiva dell'80% dell'intera quota di riserva, sommando le quote relative ai due istituti. Nel caso di azienda che inoltri richiesta di esonero, il Collocamento Mirato proporrà la sottoscrizione di una Convenzione ex art.14 a copertura della quota di riserva, in alternativa all'esonero richiesto.

Art. 6 Individuazione dei lavoratori

Il servizio del Collocamento Mirato della Provincia di Como, in accordo con le Cooperative sociali, le Imprese sociali, e in collaborazione con i Servizi di inserimento lavorativo, gli enti accreditati per i Servizi al lavoro e i Servizi specialistici, provvederà ad individuare le lavoratrici e i lavoratori con disabilità da inserire al lavoro tramite l'ex art. 14 del D.lgs. 276/2003 tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al precedente Art. 5, tenuto conto:

1. della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo della lavoratrice/del lavoratore;
2. distanza tra luogo di lavoro e domicilio, nonché del tempo di percorrenza e presenza dei servizi pubblici per il trasporto;
3. del vincolo che ogni singolo lavoratore non potrà essere inserito contemporaneamente in più di una convenzione.

Il Collocamento Mirato della Provincia di Como provvederà a rilasciare il nulla osta all'assunzione per il lavoratore inserito nella commessa che vede come "sede dell'attività lavorativa" un comune della Provincia di Como. Nel caso in cui la "sede dell'attività lavorativa" fosse ubicata in un comune appartenente ad altra Provincia, il Collocamento Mirato si impegna a fornire la documentazione necessaria al rilascio del nulla osta alla Provincia interessata.

Resta inteso che la richiesta di nulla osta deve essere inoltrata dalla cooperativa attraverso il portale Sintesi, prima dell'assunzione. L'invio dell'UNILAV potrà avvenire solo a seguito dell'evasione del nulla osta.

Art. 7 Durata della convenzione

Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque non inferiore a dodici mesi e non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabili a seguito di valutazione del caso specifico, con richiesta da presentarsi 60 giorni prima della scadenza.

Il servizio del Collocamento Mirato si riserva di verificare, in qualunque momento, il rispetto delle disposizioni di ogni singola convenzione e di assumere i necessari provvedimenti, anche ai fini di un eventuale rinnovo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'avvenuta corresponsione della retribuzione al lavoratore dichiarata in fase di stipula e il riconoscimento economico alla cooperativa della commessa affidata.

È auspicabile che, trascorso il termine statuito dall'accordo di convenzione ex art. 14 del D.lgs. 276/2003, il datore di lavoro e le altre parti coinvolte valutino d'integrare definitivamente la lavoratrice o il lavoratore nella propria organizzazione.

Art. 8 Valore della commessa

Il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:

$$VUC \geq CP + (N \times CL)$$

VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA

CP = Costo di produzione, comprendente tutti i costi connessi all'esecuzione della Commessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune voci di costo: costo del tutoraggio, costo dei lavoratori associati alla commessa, costo degli eventuali materiali connessi all'esecuzione della commessa, costi amministrativi e altri costi indiretti, costi per godimento beni di terzi, costi di ammortamento e finanziari...) al netto del costo dei lavoratori con disabilità.

N = Numero dei lavoratori svantaggiati assunti in cooperativa in attuazione della convenzione

CL = costo annuo lordo della lavoratrice/del lavoratore con disabilità.

Ai fini della valutazione del fattore CL (costo annuo lordo della lavoratrice/del lavoratore con disabilità) si farà riferimento al contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di eventuali accordi di secondo livello applicati al lavoratore nel contratto di assunzione dalla Cooperativa sociale/Impresa sociale.

Il costo annuo dei lavoratori con disabilità è calcolato, ai sensi della Legge 381/1991, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e in nessun caso può comprendere altri costi non pertinenti quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, i costi formativi, organizzativi, di tutoraggio.

Al fine della valutazione del fattore CP (costo di produzione), si farà riferimento a quanto previsto alla voce B del conto economico del bilancio CEE (ammortamento, attrezzature, materiale, costi fissi), ai costi formativi, organizzativi, di tutoraggio e a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa. Il

servizio di tutoraggio dovrà obbligatoriamente essere garantito dalla Cooperativa sociale/Impresa sociale e riconosciuto dall'Azienda in commessa.

Per i lavoratori assunti con disabilità psichica/intellettuale, con disabilità sensoriale o con determinate tipologie di disabilità, il Collocamento Mirato potrà valutare la possibilità di un tutor esterno alla Cooperativa sociale o all'Impresa sociale, individuato nell'ambito di un soggetto che abbia requisiti specialistici con riferimento alle specifiche necessità dei lavoratori, o di eventuali altri supporti specifici al tipo di disabilità al fine di supportare le fasi di inserimento, con riferimento ai colloqui di lavoro e alla formazione post-assunzione.

In tali casi, la convenzione definisce la quota dei costi relativi al tutoraggio e ai supporti specifici a carico della commessa e la quota eventuale coperta da finanziamento pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo Dote Mantenimento per inserimento lavorativo persone con disabilità psichica in cooperativa sociale di tipo B). Il costo di altri lavoratori coinvolti nello svolgimento della commessa, non conteggiati nel valore N, rientra nei costi di produzione. Per l'adesione alla convenzione le parti fanno riferimento al Format allegato alla presente Convenzione Quadro (Allegato A).

Art. 9 Avvio della commessa

Qualora, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, tra le parti non si sia provveduto all'avvio della commessa, la Provincia di Como potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto. Decade anche nei casi in cui la Cooperativa sociale o l'Impresa sociale, non abbia provveduto all'assunzione del/dei lavoratore/tori in possesso dei requisiti e delle caratteristiche, come sopra individuate.

Art. 10 Sostituzione del personale

Qualora il rapporto con il lavoratore inserito ai sensi della convenzione venga a cessare in corso di commessa, la Cooperativa sociale o l'Impresa sociale, e il Collocamento Mirato competente, avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione.

Art. 11 Monitoraggio

Il Collocamento Mirato provvede, con cadenza almeno annuale, a monitorare lo stato di avanzamento delle convenzioni sottoscritte ai sensi della presente convenzione quadro e a mettere a disposizione tali dati alle parti firmatarie della stessa e a Regione Lombardia. Il monitoraggio fa riferimento ai seguenti dati/informazioni che saranno esposti in maniera aggregata:

- dati relativi ai datori di lavoro sottoscrittori;
- numero delle persone con disabilità assunte in convenzione per tipologia di rapporto di lavoro (TI/TD) e orario settimanale;

- numero delle persone con disabilità assunte in convenzione e tipo di disabilità;
- numero delle persone con disabilità assunte per tipologia di contratto, e durata del contratto individuale di lavoro, per tipo di genere, età e tipo di disabilità;
- valore della commessa;
- durata della commessa;
- attività della commessa.

Il Collocamento Mirato provvede, inoltre, ad effettuare un monitoraggio qualitativo mettendo a disposizione uno strumento funzionale e consolidato "*Scheda monitoraggio dell'esperienza lavorativa mediata*", in uso nell'ambito dei progetti realizzati dalle organizzazioni aderenti Rete provinciale disabilità.

Art. 12 Ambito di applicazione

La presente convenzione quadro territoriale si applica a tutte le singole convenzioni ex art. 14 del D.lgs. 276/2003 stipulate successivamente alla validazione della stessa da parte di Regione Lombardia.

Art. 13 Aggiornamento

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell'ex art. 14 del D.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.

Art. 14 Validazione

La presente convenzione quadro sarà trasmessa dalla Provincia di Como alla Regione Lombardia per la validazione.

Art. 15

Le parti si impegnano a diffondere e promuovere a livello territoriale la convenzione quadro, salvaguardando l'uniformità di attuazione dell'ex art. 14 del D.lgs. 276/2003 sull'intero territorio regionale.

L'adesione successiva alla presente convenzione quadro da parte delle altre associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e locale è subordinata alla valutazione delle parti sottoscrittrici, con specifico riferimento al CCNL da applicarsi alle singole convenzioni per assicurare la maggior tutela dei lavoratori.

Letto e sottoscritto

la **PROVINCIA DI COMO**

nella persona del Presidente

le **ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:**

Confindustria Como

Confartigianato Imprese Como

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Como (CNA)

Confcommercio Como

Confagricoltura Como

ANCE Como

le **ASSOCIAZIONI DEI PRESTATORI DI LAVORO/ORGANIZZAZIONI SINDACALI:**

CGIL Como

CISL Como

UIL Como

le **ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI:**

AGCI Lombardia

Confcooperative Insubria

Legacoop Lombardia

UE Coop Lombardia

UN.I.COOP – Unione Italiana Cooperative

Gli altri **SOGGETTI NON ASSOCIATI:**

La singola Azienda **NON** aderente ad Associazioni dei datori di lavoro o Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti utili alla sottoscrizione di un Convenzione ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il gruppo di Aziende **NON** aderenti ad Associazioni dei datori di lavoro o Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti utili alla sottoscrizione di un Convenzione ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

La singola Cooperativa sociale di tipo B/" mista" **NON** aderente ad Associazioni dei datori di lavoro o Associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti utili alla sottoscrizione di un Convenzione ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

La singola Impresa sociale di cui all'ex art. 2 – comma 1, lettera p) e comma 4 lettere a) e b) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 **NON** aderente ad Associazioni dei datori di lavoro o Associazioni di rappresentanza, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti utili alla sottoscrizione di un Convenzione ai sensi dell'ex art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Gli altri **SOGGETTI SOSTENITORI**:

Istituzioni

Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Como

ASST – Azienda Socio Sanitaria Lariana

CCIAA – Camera di Commercio Como Lecco

INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Como

UEPE – Ufficio Esecuzione Penale Esterna Como

Ufficio Scolastico Provinciale

Terzo Settore

ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani Como

ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Como

CSV Centro Servizi Volontariato Insubria Como

LEDHA Lega per i diritti delle persone con disabilità -- Lombardia

ENS Ente Nazionale Sordi Como

UICCO Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Como

Como, 14 marzo 2025